Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 23 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1976, n. **1036**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno alla medesima facoltà dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica industriale e commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno;

Viste le deliberazioni della facoltà di economia e commercio e del senato accademico dell'Università degli studi di Napoli, rispettivamente adottate il 7 luglio 1976 e 13 luglio 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio e del senato accademico della Università di Salerno, adottate rispettivamente in data 10 maggio 1976 e 23 giugno 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di organizzazione aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale non dispone di personale assistente;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di organizzazione aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di tecnica industriale e commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Salerno hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della Università ed in particolare della cattedra di tecnica industriale e commerciale della facoltà di economia e commercio;

Considerato che il consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli nell'adunanza del 7 luglio 1976 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di tecnica industriale e commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, risulta attualmente ricoperto dal dott. Vincenzo Maggioni e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di organizzazione aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di tecnica industriale e commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito alla cattedra di organizzazione aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Il dott. Vincenzo Maggioni, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di organizzazione aziendale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977

Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1037.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma alla medesima facoltà dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia dell'arte moderna II della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università di Roma, adottate rispettivamente il 10 marzo 1976 e 23 giugno 1976 - 22 aprile 1976 e 12 ottobre 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università di Palermo, adottate rispettivamente il 5 aprile 1976 e 23 aprile 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia dell'arte moderna II della stessa facoltà dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Roma hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università ed in particolare della cattedra di storia dell'arte moderna II della facoltà di lettere e filosofia;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di storia dell'arte moderna II della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Luigi Russo e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della stessa facoltà dell'Università di Palermo;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia dell'arte moderna II della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio **1971**, n. **100**, è attribuito alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della stessa facoltà dell'Università di Palermo.

Il dott. Luigi Russo, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. **80.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla S.A.N.E. S.p.a. per il commercio e il traffico marittimo con l'Africa, in liquidazione, con atto 9 dicembre 1974, n. 10182 di repertorio, a rogito notaio Arnaldo Spicacci, concernente l'immobile-magazzino sito in Genova, quartiere S. Lorenzo, alla via Davide Oliva n. 2.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1977
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 304

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre **1976.**

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Fiorentini S.p.a., in Roma, stabilimento in Fabriano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini, con sede in Roma e stabilimento in Fabriano (Ancona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini, con sede in Roma e stabilimento in Fabriano (Ancona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2867)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1973, 30 maggio 1974, 31 maggio 1974, 14 novembre 1974, 18 marzo 1975, 5 giugno 1975 e 24 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole (Mantova), con effetto dal 1° luglio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole (Mantova), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 16 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2879)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, azienda con più di cinquecento dipendenti, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto e Novara, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visti i decreti interministeriali 4 dicembre 1975, avente effetto dal 26 maggio 1975 e 28 luglio 1976 avente effetto dal 25 maggio 1975, con i quali è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale rispettivamente degli stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone), e dello stabilimento di Novara della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, azienda con più di cinquecento dipendenti, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone) e Novara, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2883)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Pisa, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Pisa, con effetto dal 21 agosto 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Pisa, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Necchi, in Pavia, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, con effetto dal 25 febbraio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, con effetto dal 1° dicembre 1973;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Luigi Furga e C. S.p.a., in Canneto sull'Oglio, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 5 settembre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luigi Furga e C. S.p.a., con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), con effetto dal 1° giugno 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Luigi Furga e C. S.p.a., con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Alba, in Roteglia di Castellarano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ceramica Alba, con sede in Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Alba, con sede in Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2870)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica di Turbigo, in Milano, stabilimento di Turbigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ceramica di Turbigo, con sede in Milano, stabilimento di Turbigo (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica di Turbigo, con sede in Milano, stabilimento di Turbigo (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2869)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Betonferro, in Trento, stabilimento di Lavis.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Betonferro, con sede in Trento, stabilimento di Lavis (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Betonferro, con sede in Trento, stabilimento di Lavis (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Xilos - Società per l'industria generale del legno e affini, in Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Xilos - Società per l'industria generale del legno e affini, con sede in Rovereto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Xilos - Società per l'industria generale del legno e affini, con sede in Rovereto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2865)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edigrafital, in S. Atto di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Edigrafital di S. Atto di Teramo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edigrafital di S. Atto di Teramo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2866)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature, in Lanciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature di Lanciano (Chieti), ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature di Lanciano (Chieti).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2872)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro;

Viste le dimissioni del sig. Francesco Tomasello da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 13 gennaio 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il signor Antonino Corrao in sostituzione del sig. Francesco Tomasello, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonino Corrao è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Francesco Tomasello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2458)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti;

Viste le dimissioni del sig. Mario Di Vito da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 4 gennaio 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il signor Antonio Calice in sostituzione del sig. Mario Di Vito, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Calice è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Mario Di Vito, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Publasta industriale, in Ortona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ammi abrasivi, in Scurelle Valsugana, stabilimento di S. Michele all'Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ammi abrasivi, con sede in Scurelle Valsugana (Trento), stabilimento di S. Michele all'Adige (Trento), con effetto dal 1° gennaio 1976;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ammi abrasivi, con sede in Scurelle Valsugana (Trento), stabilimento di S. Michele all'Adige (Trento), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Varedo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Varedo (Milano), con effetto dal 1° marzo 1975;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Varedo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Varedo (Milano), con effetto dal 1° marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mirum S.n.c. di Virgilio Bugaro & C., in Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mirum S.n.c. di Virgilio Bugaro & C. di Ancona, con effetto dal 14 ottobre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mirum S.n.c. di Virgilio Bugaro & C. di Ancona, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2875)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mirum S.n.c. di Virgilio Bugaro & C., in Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mirum S.n.c. di Virgilio Bugaro & C. di Ancona, con effetto dal 14 ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mirum S.n.c. di Virgilio Bugaro & C. di Ancona, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto processuale civile e di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto processuale civile;
2) scienza delle finanze e diritto finanziario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2994)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma (cattedra di igiene).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di igiene) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2995)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di modificazioni agli articoli 5 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1970, n. 228, propone che siano modificati gli articoli 5 e 7 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modificazioni al disciplinare di produzione del vino « Barbera d'Alba » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 *gennaio* 1970 (Gazzetta Ufficiale *n.* 73 *del* 23 *marzo* 1970).

Si propone di sostituire per intero il quinto comma dell'art. 5 con il seguente testo:

« Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino "Barbera d'Alba" dev'essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termine dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

Si propone di sostituire per intero l'art. 7 con il seguente testo:

« Art. 7. — Il vino "Barbera d'Alba" ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13 può portare in etichetta la qualificazione "superiore", qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni di cui almeno uno in botti di legno di rovere o di castagno; il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Republica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

(1908)

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967-1978, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle tredici serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967-1978, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Successivamente il giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2830)

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968-1979, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sedici serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968-1979, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Successivamente il giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2828)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Godiasco

Con deliberazione della giunta regionale 14 dicembre 1976, n. 6495, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Godiasco (Pavia) adottata con deliberazione consiliare 4 ottobre 1975, n. 96, relativa alla zona industriale.

(2606)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1977-78.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448: precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica degli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472: ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388: modificazioni del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568: norme per la validità degli studi compiuti presso la Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877: trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989: riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431: riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240: trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910: provvedimenti urgenti per l'Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421: norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678: modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816: modifica dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 79;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68: modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 69: norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975: equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975);

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Vista la legge 3 maggio 1975, n. 191: nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: riforma del diritto di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1977-78.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

quindici per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I candidati — che a seguito della visita psicofisiologica e delle prove psico-attitudinali, risultino dotati dello sviluppo organico e delle attitudini psicofisiologiche necessarie all'esercizio delle specifiche funzioni professionali — dovranno superare un esame, che verterà sulle seguenti materie e servirà, inoltre, per stabilire le graduatorie dei vincitori del concorso:

prova scritta di composizione italiana;
prova orale di matematica;
prova orale facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso è necessario che i concorrenti:

a) siano cittadini italiani (o si trovino nelle condizioni per poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge n. 555/1912).

b) abbiano, alla data del 31 ottobre 1977, compiuto il 17° anno di età e non superato il 22°, cioè siano nati dopo il 31 ottobre 1955, e prima del 31 ottobre 1960;

c) siano celibi, o vedovi, senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile onorabilità;

f) non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati dimessi per motivi disciplinari, per deficiente attitudine militare o, se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota militare;

g) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1977 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

maturità scientifica o classica o artistica o professionale;

ragioniere o perito commerciale;

abilitazione, rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri;

perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

perito per il turismo;

perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

licenza liceale, rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea;

maestro d'arte, integrato dal corso biennale di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692;

abilitazione magistrale, integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I candidati, che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda, dovranno comunicare, entro il 10 agosto 1977, l'avvenuto conseguimento del titolo, con apposito telegramma o lettera, diretti all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione al concorso e subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, o di un provveditorato agli studi a scelta del candidato, della equipollenza del titolo di studio ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine, coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero, dovranno allegare alla domanda il diploma originale nonchè il programma degli studi compiuti.

Coloro, che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera, attestante che essi si trovino nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare, inoltre, il programma, tradotto in italiano, degli studi compiuti o da compiere.

Tutti i documenti, di cui sopra, dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari;

h) siano in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica, necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 2);

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisiologica, richiesta per il servizio quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (vedi allegato 3).

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in carta da bollo, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma apposta in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la potestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La firma dei dipendenti statali potrà essere vistata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma dei candidati, che siano militari, potrà essere vistata dal comandante di corpo.

La firma di coloro che risiedono all'estero, potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

I militari in servizio, sono autorizzati a trasmettere la domanda direttamente all'Accademia, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. I comandi interessati faranno, in ogni caso, seguire un rapporto informativo in duplice copia.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 4 i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile: celibe, o vedovo, senza prole;

d) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio, dovranno, altresì, precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'arma Aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati, che omettono di indicare nella domanda il ruolo in cui intendono partecipare, saranno ammessi di ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale.

I candidati dovranno, altresì, indicare la lingua o le lingue estere (limitatamente a non più di due, comprese nelle seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo) nelle quali intendono sostenere l'esame o gli esami orali facoltativi.

Nella domanda, i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica, alle prove psicoattitudinali od alle prove d'esame, non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotografia, senza copricapo, formato tessera, con la indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei genitori o di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Tale atto dev'essere redatto dal sindaco, secondo il modello di cui all'allegato 5 e deve contenere l'indicazione del ruolo al quale il concorrente richiede di essere ammesso.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per i candidati residenti all'estero, tale termine è di sessanta giorni.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate dopo il termine stabilito.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Le domande inoltrate entro il termine stabilito, ma che risultassero formalmente irregolari, potranno essere accettate a giudizio discrezionale del comando Accademia, salvo la successiva regolarizzazione.

Art. 5.

Visita psicofisiologica e prove psicoattitudinali

Per la visita psicofisiologica, i candidati al ruolo naviganti saranno invitati a presentarsi presso l'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli, mentre i candidati al ruolo ingegneri presso gli istituti medico legali di Milano, Roma e Napoli.

Sarà cura del comando Accademia aeronautica comunicare tempestivamente, ai candidati, la data e la sede dell'istituto presso il quale si svolgerà la predetta visita.

I candidati, che entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza del bando di concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione, sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Durante il periodo della visita, ai candidati, che ne facciano richiesta, sarà consentito, nel limite delle possibilità, di alloggiare presso un ente dell'Aeronautica militare e consumare i pasti, a pagamento, presso una mensa militare.

I candidati, che risultino affetti da infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceveranno dal direttore dell'istituto medico legale comunicazione del giudizio diagnostico relativo alla infermità.

In tali casi, qualora gli interessati ne facciano esplicita domanda all'istituto stesso, entro un termine massimo di cinque giorni potranno essere autorizzati a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettati in sede privata, e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, al trattamento terapeutico del caso. L'istituto medico legale indicherà la data della nuova visita agli interessati.

L'istituto medico legale accerterà:

per i candidati al ruolo naviganti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera *H*), n. 1);

per i candidati al ruolo ingegneri, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera *H*), n. 2).

I candidati, che avranno superato la visita psicofisiologica, verranno successivamente convocati presso l'Accademia aeronautica, per essere sottoposti a prove psicoattitudinali.

I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità è definitivo.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati risultati idonei alla visita psicofisiologica ed alle prove psicoattitudinali, saranno sottoposti alla prova scritta ed alle prove orali, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

1. *La prova scritta di composizione italiana avrà luogo alle ore 8 del giorno 9 settembre 1977 presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, via Domitiana (Napoli).*

2. *Le prove psicoattitudinali e le prove orali si svolgeranno presso la sede dell'Accademia aeronautica, in date che saranno comunicate agli interessati con lettera raccomandata o telegramma di convocazione.*

I candidati, durante la loro permanenza in Accademia per le prove attitudinali e per le prove di esame, dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno di vitto e alloggio gratuito, secondo quanto previsto per gli allievi. Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella n. 3, lett. 1 ed. 1975, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

Sono a carico delle famiglie le eventuali spese sostenute, durante tale periodo, per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

3. Alla visita e ad ogni altra prova i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purchè sia munito di fotografia recente.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo, stabiliti per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 8.

Graduatoria degli idonei

L'idoneità si intende conseguita quando i candidati, superate le prove previste all'art. 5 abbiano riportato nella prova scritta di composizione italiana e nella prova orale di matematica, la votazione minima di 12/20.

Le graduatorie dei candidati, risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei voti riportati nelle prove suddette, alla quale, per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato, sarà aggiunto un punto, qualora la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20 e due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito: una per i concorrenti al ruolo naviganti normale ed una per i concorrenti al ruolo ingegneri.

Nella formazione delle predette graduatorie, sarà, inoltre, tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'ONFA. A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito, dei candidati risultati idonei al concorso, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 9.

Ammissione in accademia

Saranno ammessi a frequentare la prima classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che, a tale data, debbono presentarsi per l'inizio del corso.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

I candidati, ammessi in Accademia, assumono la qualifica di allievi, contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti e sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per gli *allievi delle accademie militari, in genere, e per gli allievi* dell'Accademia aeronautica in particolare.

I militari perderanno il grado eventualmente rivestito.

Art. 10.

Documenti da produrre prima della prova scritta

Entro e non oltre il 10 agosto 1977 i concorrenti dovranno notificare, a mezzo raccomandata, al comanda Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli, l'avvenuto conseguimento del titolo di studio.

Entro e non oltre il 31 agosto 1977, i concorrenti dovranno far pervenire al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli, uno dei seguenti documenti, in carta legale, a seconda della posizione militare in cui si trovino:

a) copia del foglio matricolare per i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare; i concorrenti, che siano ufficiali o sottufficiali, dovranno invece presentare, rispettivamente, copia dello stato di servizio e del foglio matricolare;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune in cui il concorrente ha domicilio, per tutti i giovani che, per qualsiasi motivo, non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva;

nulla osta: oltre ad uno dei documenti di cui sopra, i concorrenti, che trovansi in servizio militare o abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita (ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n 237) o siano iscritti nelle liste della leva di mare o abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno produrre il nulla osta all'arruolamento nella Aeronautica militare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I candidati in possesso dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno produrre, entro e non oltre il 10 settembre 1977, i relativi documenti, al fine della formazione della graduatoria finale.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del comando della scuola, da cui risulti che il concorrente ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

Art. 12.

Documenti da produrre da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di merito

I candidati, collocati nelle graduatorie di merito, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i documenti di cui ai paragrafi sottoindicati in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato di stato libero.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (e non semplice certificato penale). Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

I certificati, di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data del presente decreto;

6) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2 lettera *g*).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i candidati dovranno inviare una marca da bollo da L. 1.500, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sara riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica.

Il certificato esibito sarà, quindi, restituito alla famiglia del candidato, affinchè possa riconsegnarlo all'autorità che l'ha rilasciato al momento della consegna del diploma originale, che dovrà essere trasmesso all'Accademia.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare, alla documentazione di concorso, una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

*Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo navi*ganti normale il suddetto titolo di studio all'atto della promozione alla terza classe o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'Istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, il titolo di studio in questione sarà depositato presso la competente Università, all'atto della loro iscrizione al terzo anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se questi cessera di appartenere all'Istituto durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti, che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica, hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

I concorrenti, che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda, ai sensi del precedente art. 3, sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici e fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica, di cui al precedente comma, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato, né alla stessa Amministrazione aeronautica, per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Il Ministro per la difesa, con decreto motivato, potrà escludere dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti prescritti;

7) atto d'impegno: i concorrenti idonei, ammessi in Accademia, oltre ai documenti sopra elencati, dovranno far pervenire improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di ammissione, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato 6, col quale i genitori o uno di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore, si obbligano a rimborsare all'Amministrazione aeronautica le eventuali eccedenze di spese straordinarie sostenute per l'allievo, come previste dall'art. 2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1974, n. 68, riguardante le modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari, e tutte le altre spese, nel caso in cui l'allievo dovrà ripetere l'anno.

Tale atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio atti pubblici ed inviato alla Direzione servizi di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Art. 13.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà, in particolare, accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia.

La loro posizione, nei confronti degli obblighi di leva, sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 14.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Durante il primo anno, gli allievi frequenteranno il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano Coloro che, per deficiente attitudine professionale, non diano garanzia di conseguire tale brevetto, saranno dimessi di autorità.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Per gli studi compiuti nei primi due anni valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico del maresciallo di 1ª classe.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, devono assumere l'obbligo di permanere in servizio, quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni 14.

Gli allievi, che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del terzo anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti, durante il secondo o il terzo anno accademico, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi, se forniti di titoli di studio validi per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno del corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nei predetti Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 16.

Art. 15.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 16 salvo i casi di dimissione.

I corsi regolari degli allievi del ruolo ingegneri hanno la durata di cinque anni: un biennio propedeutico di ingegneria, seguito da un triennio di studi applicativi.

Il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª classe al 1° anno del triennio degli studi applicativi, avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Gli allievi, che al termine del 2° anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami, sono avviati alla facoltà di ingegneria di una università o ad un politecnico per frequentare il triennio di studi applicativi e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi applicativi sono determinati dal Ministero della difesa.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare, degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato:

a) negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato, con decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

b) gli esami nelle materie militari, stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica,

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro, che non superino gli esami di cui al precedente comma, sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 16.

Norme per i sottotenenti del ruolo ingegneri

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria ed, a decorrere da tale data, assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati, aventi pari anzianità assoluta, è determinata sulla base di una media, risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti, che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonche gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato.

I sottotenenti, di cui al comma precedente, sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti, che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in 4 anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel nuovo ruolo.

Art. 17.

Diploma dell'Accademia aeronautica

Al termine dei corsi regolari, gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 18.

Viaggi dei candidati

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione del comando Accademia per la visita psicofisiologica, per le prove psicoattitudinali, per le prove scritte, orali, e per l'inizio del corso si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) per viaggio di servizio sulle ferrovie dello Stato.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, in qualità di vincitori del concorso, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle relative lettere o telegrammi di convocazione, per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato da ciascuno nella domanda.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 19.

Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica, che si distinguono maggiormente per profitto negli studi, per attitudine militare e dal volo e per condotta, concorrono, annualmente, ai seguenti premi di studio:

1) Fondazione Caduti dell'Aeronautica, istituita dalla Banca d'Italia; capitale per un valore nominale di L. 20.000.000.

Con la relativa rendita annua maturata sono assegnati i seguenti premi:

a) un premio all'allievo risultato primo in graduatoria all'esame di concorso;

b) tre premi a tre allievi della seconda classe;

c) tre premi a tre allievi della terza classe.

I premi di cui alle lettere *b*) e *c*) vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e dalla seconda alla terza classe;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

2) Fondazione dott. Giuseppe Bucci; capitale per un valore nominale di L. 4.200.000.

Con la relativa rendita annua maturata, vengono erogati due premi, a favore di un allievo della 2ª classe e di un allievo della 3ª classe, di famiglia italiana e di condizione disagiata.

I due premi vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico dal primo al secondo e dal secondo al terzo e dalle medie trimestrali dell'anno accademico in corso;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

La ripartizione, fra i due allievi, vien fatta in ragione di 3/5 e 2/5, secondo il merito.

3) Unione militare.

L'Unione militare, ogni anno, bandisce un concorso per due premi in danaro, da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica, maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo concorso partecipano, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 20.

Disposizioni amministrative

Ai sensi delle leggi n. 877 del 10 ottobre 1950, n. 240 del 22 maggio 1969 e n. 68 del 27 febbraio 1974, agli allievi del primo e secondo anno è attribuito un assegno giornaliero di L. 1.157.

Tale assegno è corrisposto, per metà in contanti, mentre l'altra metà (da servire per la prima vestizione all'atto della nomina a sottotenente e per le altre spese), viene depositata mensilmente, a cura del comando Accademia, su di un apposito libretto a risparmio, e liquidata all'avente diritto all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote, relative agli allievi che comunque dovessero lasciare l'Accademia prima della nomina stessa, saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto ai ripetenti durante i corsi che si ripetono.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Detta quota viene detratta dall'importo della parte dell'assegno giornaliero da depositare sul libretto a risparmio.

Sono, altresì, detratte mensilmente, dal medesimo importo:

1) le spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali;

2) le spese straordinarie, e cioè:

a) acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali, richieste dalle famiglie degli allievi;

b) interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

c) spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

Le eventuali eccedenze di spese sono a carico delle famiglie. Esse dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

Gli allievi, ammessi a ripetere il primo o il secondo anno, sono tenuti a pagare le spese di cui sopra e le altre, eventualmente, previste dalle disposizioni vigenti.

Durante la frequenza del corso d'Accademia, agli allievi, provenienti dai sottufficiali, compete il trattamento economico previsto dalla legge in vigore.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti) hanno diritto al trattamento economico di maresciallo di prima classe. Essi sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 108

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'istituto e vistati da un membro della commissione.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà il proprio nome e cognome, quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

PROVA ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA

Algebra

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado con discussione. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (Cartesio). Disequazioni di 2° grado e frazionarie.

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni algebriche.

Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative.

Potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Equazioni logaritmiche.

Geometria

Rette perpendicolari e rette parallele.

Somma degli angoli di un poligono.

Quadrangoli notevoli e loro proprietà.

Trasversali di un fascio di rette parallele.

Baricentro di un triangolo.
Luoghi geometrici ed esempi.
Altri punti notevoli di un triangolo.
Circonferenze e cerchi; archi e settori. Corde e loro proprietà.
Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.
Costruzioni con la riga e il compasso.
Angoli alla circonferenza e poligoni regolari.
Superfici piane equivalenti. Casi fondamentali di equivalenza fra poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.
Grandezze commensurabili e incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure. Aree dei poligoni.
Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.
Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli. Applicazioni: teoremi delle corde, delle secanti e della tangente e secante di una circonferenza; costruzioni del medio proporzionale tra due segmenti, della sezione aurea di un segmento e del lato del decagono regolare di raggio dato. Rapporto dei perimetri e delle superfici di due poligoni simili.
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.
Perpendicolarità di retta e piano.
Parallelismo nello spazio; rette parallele; retta e piano paralleli; piani paralleli.
Diedri.
Piani perpendicolari. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe. Angolo di due rette sghembe.
Triedri e angoloidi.
Prisma, parallelepipedo, piramide, tronco di piramide; volumi e aree relativi.
Cenni sui poliedri regolari.
Cilindro, cono, tronco di cono, sfera, volumi e aree relativi.
Semplici problemi di algebra applicata alla geometria.

Trigonometria

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.
Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle vecchie coordinate di essi.
Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.
Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.
Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.
Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione.
Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco meta. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche.
Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.
Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

REQUISITI SOMATICO-FUNZIONALI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI NORMALE.

I requisiti somatico-funzionali e psico-fisiologici, per l'ammissione all'Accademia aeronautica, sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e dalle condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S.2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano di seguito alcune delle imperfezioni ed infermità che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

statura inferiore a m 1,60;
alterazioni dello scheletro osseo;
visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;
anomalie della percezione dei colori;
non completa integrità della funzione uditiva;
alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;
perdita non traumatica o la carie estesa di 4 o più denti;
disturbi della parola anche se lievi (balbuzia, dislalia, disartria);
deficienze psico-fisiologiche;
malattie del sistema nervoso organiche e funzionali ed i loro esiti;
precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Durante il concorso, potranno altresì, essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie, non manifestate all'atto della visita medica, o quelle alterazioni che possano insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza psicofisiologica richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

Inoltre, il candidato deve possedere particolari requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 3

REQUISITI SOMATICO-FUNZIONALI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, GENIO AERONAUTICO, RUOLO INGEGNERI.

I requisiti somatico-funzionali e psico-fisiologici, per l'ammissione all'Accademia aeronautica, sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità, che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del genio aeronautico.

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano, di seuito, alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

statura inferiore a m 1,60;
alterazioni dello scheletro osseo;
acutezza visiva naturale inferiore a 1/10 in ciascun occhio;
acutezza visiva inferiore di 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti;
miopia superiore a 5 diottrie;
astigmatismo o ipermetropia superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio;
anomalie della percezione dei colori;
non completa integrità della funzione uditiva;
alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;
perdita non traumatica o la carie estesa di 4 o più denti;
deficienze psico-fisiologiche;
malattie del sistema nervoso organiche e funzionali e loro esiti;
disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);
precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Durante il concorso, potranno altresì essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate all'atto della visita medica, o quelle alterazioni che possano insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza psico-fisiologica richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

Inoltre, il candidato deve possedere particolari requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 4

Domanda di partecipazione al concorso
(in carta bollata, possibilmente dattilografata)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . il . . domiciliato a .
provincia . codice postale . .
in via . . n. . . n. tel. .
chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1977 78.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) . . conseguito *nell'anno* . *presso l'istituto* . . . di . . . in via . .

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguente titolo di studio (2) . . nella sessione di esame del mese di . . presso l'istituto . . . di . . . (3), in via . . .

Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità di:

a) avere preso visione del bando di concorso;

b) voler partecipare al concorso (4) . . .

c) essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) essere celibe, o vedovo, senza prole;

e) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . .

f) non aver riportato condanne penali (6) . . .

g) essere iscritto al distretto militare di . . o ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di .

h) trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (7) . . .

i) di consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso.

Si allega una fotografia, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione nel retro del nome e cognome del sottoscritto.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle seguenti lingue estere) (8) . . . .

Data, ...

Il candidato

. . . .

(Se il candidato è minorenne)

$\frac{\text{Firma leggibile dei genitori}}{\text{Firma leggibile del genitore}}$ o tutore

Visto per l'autenticità delle firme (9) . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello), il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) I candidati, che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda, dovranno comunicare, con la « massima urgenza », l'avvenuto conseguimento del titolo con apposito telegramma o lettera all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, altrimenti le prove d'esame saranno invalidate.

(4) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, rivedibile, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(8) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

(9) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO
per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta bollata, rilasciata dal sindaco)

COMUNE DI . . . . .

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . . del mese di . . . . . $\frac{\text{si sono presentati}}{\text{si è presentato}}$ davanti a me, sindaco del comune predetto $\frac{\text{i signori}}{\text{il sig.}}$ (1) . . . . del minorenne (2) . . . . . . $\frac{\text{I predetti}}{\text{Il predetto}}$ . . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne, $\frac{\text{acconsentono}}{\text{acconsente}}$ affinchè questi possa contrarre a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) . . . .

In fede di che $\frac{\text{gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto}}{\text{lo stesso dichiarante ha sottoscritto}}$ con me il presente atto.

$\frac{\text{I dichiaranti}}{\text{Il dichiarante}}$

. . . .

Il sindaco

. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO D'IMPEGNO
(Art. 12 del presente bando)

Mediante la presente privata scrittura, da valere quale pubblico strumento, il $\frac{\text{sottoscritto}}{\text{sottoscritti}}$ . . . . . domiciliat. . a . . . . $\frac{\text{si obbliga}}{\text{obbligano}}$ *personalmente, a tenore della legge* 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rimborsare alla Amministrazione militare aeronautica, in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica, le eventuali eccedenze di spese di carattere straordinario, dalla stessa sostenute per il giovane . . . . e rientranti in quelle previste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse ripetere l'anno, per essere stato rimandato agli esami, poichè in tal caso perde il diritto all'assegno giornaliero, $\frac{\text{il sottoscritto}}{\text{i sottoscritti}}$ si obbliga . . . a rimborsare all'amministrazione, con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del terzo anno;

b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;

c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per la istruzione dell'allievo, determinata annualmente con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica $\frac{\text{il sottoscritto si obbliga}}{\text{i sottoscritti si obbligano}}$ ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che $\frac{\text{gli sarà}}{\text{sarà loro}}$ rimesso dalla direzione dei

servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica ed a restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia dell'allievo, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'Amministrazione militare all'allievo, all'atto del suo ingresso in Accademia.

Dichiara / Dichiariamo di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1977-78 che accetta / accettano senza riserve, come dichiara / dichiarano di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti, dovessero apportare alle medesime.

Si obbliga / Si obbligano, infine, ad eleggere a tutti gli effetti legali il suo / loro domicilio presso l'Accademia aeronautica.

Data, ...

Firma leggibile / Firme leggibili

. . . .

ALLEGATO 7

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO COSTITUENTI LA SERIE VESTIARIO PER GLI ALLIEVI PILOTI E G.A.R.I. DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA.

Asciugamani	n.	6
Asciugatoi (cm 40 × 60)	»	6
Asciugatoio da bagno	»	2
Baule o cassa	»	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	»	1
Borsa completa per toletta	»	1
Borsa porta-tovaglioli	»	2
Bottoni gemelli da polso	p.	1
Bretelle	n.	1
Bustina di cordellino g.a.	»	3
Calze di cotone g.a lunghe	p.	22
Calze di cotone nero	»	16
Calze di lana bianca per ginnastica	»	6
Camicia bianca di cotone e fibra poliestere	n.	6
Camicia di tela g.a. tipo Oxford	»	3
Camicia di tela b.a. tipo Oxford a mezze maniche	»	4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	»	4
Cappotto castorino g.a.	»	1
Cintura g.a. con placca metallica	»	2
Cinturino di cuoio marrone	»	1
Cravatta fibra poliestere nera	»	3
Cinturino bleu fibbia metallica	»	1
Distintivo A.M. di lana rossa	»	10
Distintivo di classe (vice capo corso, capo corso secondo anno, scelto) (1)	»	4
Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
Fregio per bustina di cordellino	»	3
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	»	1
Giaccone da casa per allievi	»	1
Giarrettiere	p.	1
Guanti di filo bianco	»	3
Guanti di pelle marrone	»	3
Impermeabile di fibra poliammidica	n.	1
Maglia bianca di cotone estiva (tipo canottiera)	»	6
Maglia bianca di cotone estiva (tipo marina)	»	6
Maglia di lana a carne	»	4
Maglia sportiva di lana	»	3
Maglietta sportiva di lana (tipo canottiera)	»	2
Maglione di lana g.a. per allievi	»	2
Mutandine da bagno	»	1
Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
Numero metallo del corso	»	4
Pantalone corto di tela g.a.	»	2
Pantalone di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
Pantalone di fresco lana g.a. chiaro	»	2
Pantalone di fresco lana g.a. scuro	»	2
Pantalone di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	2
Pantofole	p.	1
Pianelle da bagno	»	1
Piastrino di riconoscimento (2)	n.	1
Pigiama	»	3
Pugnaletto dorato con manico di madreperla, completo di pendagli	»	1
Sacchetto per biancheria	»	2
Scarpe alte nere suola cuoio	p.	4
Scarpe basse nere suola cuoio	»	2
Scarpe di tela per ginnastica	»	3
Slip	n.	10
Sospensori elastici a fasce	»	2
Stellette per tenute diverse	»	14
Tuta sportiva	»	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(2) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

DOTAZIONE INDUMENTI VOLO PER GLI ALLIEVI PILOTI

Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Camiciotto arancione per equipaggi da volo (1)	»	1
Calzari da volo, tipo unificato	p.	1
Calze estive per piloti	»	3
Calze invernali per piloti	»	3
Combinazione da volo K-2B	n.	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	»	2
Distintivo di grado	»	3
Distintivo di nazionalità	»	3
Distintivo di reparto	»	3
Elastico porta-pugnale	»	1
Giubetto da volo L-2B	»	1
Giubetto per materiali di emergenza (1)	»	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p.	1
Impermeabile « poncho » giallo-arancione, caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio	»	1
Pantaloni anti-G tipo CSU-3P-RM	»	1
Pugnale con fodero	»	1
Stellette in plastica	»	6
Targhetta in plastica distinzione gruppo sanguigno	»	5
Valigia-custodia per indumenti da volo	»	1
Distintivo per pilota d'aeroplano, di metallo (aquila senza corona)	»	1
Distintivo pilota d'aeroplano, di stoffa, ricamato (aquila senza corona)	»	2

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza. — Agli allievi piloti dell'Accademia saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si rende necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

DOTAZIONE INDUMENTI SPECIALI PER GLI ALLIEVI PILOTI E G.A.R.I.

Borraccia	n.	1
Calze di lana da montagna (1)	p.	3
Calzettoni senzapiede (1)	»	2
Combinazione da lavoro tela g.a.	n.	1
Cavigliere di tela g.a.	p.	1
Giacca a vento impermeabile	n.	1
Pantalone cordellino g.a. corto a gambale	»	1
Scarpe da montagna (1)	p.	1
Stivaloni	»	1
Tascapane	n.	1

(1) Dotazione individuale.

Avvertenza. — Gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(2834)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova, ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Basilicata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 29 gennaio 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1976, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 128, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova, ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Basilicata, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1975.

(2349)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova, ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Abruzzo e Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 29 gennaio 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1976, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 131, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova, ruolo U.L.M.O., da destinare agli uffici aventi sede in Abruzzo e Molise, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1975.

(2350)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di primo ispettore in prova, ruolo ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, da destinare in Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 19 febbraio 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1976, registro n. 9 Lavoro, foglio n. 56, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di primo ispettore in prova, ruolo ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1975.

(2351)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di cardiologia - unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di cardiologia - unità coronarica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(2916)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLÒ DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione tisiopneumologica terza;

un posto di aiuto della clinica pediatrica;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione neonatale;

un posto di assistente della clinica ostetrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione personale dell'ente in Perugia.

(2917)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;

un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(2927)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente otorinolaringoiatra;

un posto di assistente della sezione di isolamento;

un posto di assistente oculista;

un posto di assistente radiologo (il numero dei posti è elevato a due);

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(2928)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico chirurgo addetto alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(2924)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(2926)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(2922)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto di laboratorio di analisici chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(3002)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(2918)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(3053)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770790)